STATUTO

DELLA

LIBERA CITTÀ DI FIUME

E

DEL SUO DISTRETTO

E

REGOLAMENTI INTERNI

PER LA

RAPPRESENTANZA E DELEGAZIONE

MUNICIPALI

DI

FIUME

FIUME
Stabilimento Tipo-Litografico di E. Mohovich
1894.

SOCIETÀ DI
STUDI FIUMANI
ROMA
Armadio 2
Ripiano I-SX
N. prog. H-1
2563

3/1

2563

6

Dono del Signor

DOTT. ARTURO CHIOPRIS

Colloc. 2563

INV. 2022

Statuto

DELLA

LIBERA CITTÀ DI FIUME

E

DEL SUO DISTRETTO

Arturo Chiopris
Fiume, 1904
(firm. 1907)

FIUME
Stabilimento Tipo-Litografico di E. Mohovich
1894.

STATUTO

DELLA LIBERA CITTÁ DI FIUME E DEL SUO DISTRETTO.

Insino a che i rapporti dell'amministrazione interna della libera città, del porto e distretto di Fiume, territorio che in base al diploma imperiale di Maria Teresa del 1779 e agli articoli di legge IV: 1807, XXVII: 1848 e XXX § 66: 1868, forma un corpo separato, annesso alla corona ungarica (separatum sacræ regni coronæ adnexum corpus), non verranno definitivamente regolati con apposita legge, vigerà il presente Statuto.

PARTE I.

Organizzazione.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

§ 1. Il presente Statuto ha per oggetto l'ordinamento dell'amministrazione del Comune di Fiume.

CAPITOLO II.

Della città e del suo distretto.

§ 2. Fiume si compone della città e delle sottocomuni di Plasse, Cosala e Drenova.

§ 3. Formando Fiume un corpo separato, annesso alla corona di S. Stefano, i suoi confini non potranno essere mutati che in forza di legge, previa adesione della Rappresentanza di Fiume.

§ 4. Il gonfalone della libera città e del distretto di Fiume sarà conservato.

CAPITOLO III.

Degli abitanti.

Distinzione.

§ 5. La popolazione di Fiume si compone di:

a) membri del Comune, e di

b) estranei.

I membri del Comune sono i pertinenti allo stesso.

Può essere membro del Comune di Fiume soltanto chi ha la cittadinanza ungherese.

Pertinenti:

a) Attualmente.

§ 6. Si considerano attualmente come pertinenti a Fiume coloro, i quali senza appartenere ad altro Comune:

a) hanno uno stabile domicilio in Fiume o nel suo distretto almeno da 5 anni consecutivi;

b) hanno lo stabile loro domicilio in Fiume o nel suo distretto almeno da 2 anni consecutivi, ed appartengono in pari tempo ad una delle classi seguenti:

1.° Possidenti di beni immobili nel Comune di Fiume.

2.° Commercianti e negozianti che esercitano indipendentemente la mercatura.

3.° Proprietari di bastimenti a lungo corso o di cabotaggio, ovvero di porzione di bastimento a lungo corso.

4.° Capitani o tenenti a lungo corso.

5.° Dottori in una delle quattro facoltà, che riportarono il grado accademico in una università della Monarchia austro-ungarica.

6.° Avvocati, notai, ingegneri, architetti, costruttori navali, sensali patentati, publici periti, maestri in chirurgia e farmaceutica.

7.° Quelli che esercitano indipendentemente un'arte od un mestiere od altro ramo di industria, debitamente insinuati alla competente autorità.

c) hanno il loro stabile domicilio in Fiume o nel suo distretto a motivo della loro condizione o del loro impiego, ed appartengono in pari tempo ad una delle classi di:

1.° Impiegati dello Stato o civici in pianta stabile; gli uni e gli altri anche se dall'impiego sono passati in istato di quiescenza o pensione.

2.° Ufficiali non combattenti, ecclesiastici, publici professori e maestri.

d) furono finora riguardati come pertinenti di fatto al Comune di Fiume, e come tali hanno goduto i diritti e sopportato i pesi inerenti a tale pertinenza.

b) In appresso.

§ 7. In appresso si otterrà la pertinenza:

a) per nascita;

b) per aggregazione;
c) in virtù di speciali rapporti personali.

aa) Per nascita.

§ 8. Sono pertinenti a Fiume i figli legittimi, o dalla legge a questi equiparati, il di cui padre era a Fiume aggregato al tempo della loro nascita, ovvero in caso di sua premorienza, al tempo in cui avvenne la loro legittimazione.

I figli illegittimi sono pertinenti a Fiume, se la madre vi era aggregata al tempo del parto.

Gli esposti trovati nel circondario del Comune sono pertinenti al medesimo, finchè non si provi che appartengano ad altro Comune.

bb) Per aggregazione.

§ 9. L'aggregazione al Comune di Fiume ha luogo:

1.° Espressamente, mediante deliberazione della Rappresentanza.

2.° Tacitamente per le donne, quando si uniscono in matrimonio con persona pertinente a Fiume.

cc) Per rapporti personali.

§ 10. Impiegati dello Stato, ufficiali non combattenti, ecclesiastici, publici professori e maestri conseguono la pertinenza di Fiume, quando il loro impiego richiede che abbiano stabile dimora a Fiume o nel suo distretto.

Diritto di ottenere l'aggregazione.

§ 11. Ogni cittadino ungherese ha diritto di essere aggregato al Comune di Fiume, ag-

gregazione che non gli potrà essere negata, quando:

1.° Possa disporre liberamente di sè o delle proprie sostanze.

2.° *a*) Conti fino allora almeno 5 anni di soggiorno non interrotto nel circondario del Comune, ovvero *b*) sia stabilito almeno da 2 anni a Fiume o nel suo distretto, in una delle qualità noverate al § 6, sub litt. *b*.

3.° Abbia un nome illibato.

4.° Sia in possesso di una facoltà, o di una professione sufficiente ad assicurare il mantenimento della sua famiglia.

§ 12. Colla persona aggregata conseguono la pertinenza al Comune anche la moglie ed i figli che si trovano ancora sotto la patria podestà. Nello stesso modo i figli illegittimi seguono la condizione della madre, finchè sono minorenni.

§ 13. Ciascuno cui d'ora innanzi viene conferita la pertinenza, paga al Comune una tassa d'aggregazione.

Per ragioni meritevoli di speciale riguardo, potrà avere luogo la dispensa del pagamento di questa tassa.

Cambiamenti di pertinenza Comunale.

§ 14. Nei cambiamenti di pertinenza comunale, i figli minorenni che vivono in famiglia, seguono la condizione dei genitori; gli illegittimi di età minore, quella della madre; la moglie quella del marito.

La morte di uno dei genitori o d'ambidue, lo scioglimento del matrimonio o la sepa-

razione dei conjugi, nulla mutano riguardo alla pertinenza comunale dei figli e della moglie.

Perdita della pertinenza.

§ 15. Si perde la pertinenza al Comune:
a) col perdere la cittadinanza ungarica;
b) col conseguire la pertinenza ad altro Comune.

Cittadini di onore.

§ 16. Fiume ha il diritto di conferire la cittadinanza di onore a persone distinte, benemerite della città o dello Stato.

Matricola.

§ 17. Il Comune tiene un esatto registro di tutti i suoi pertinenti, a libera ispezione di ognuno di essi.

Estranei.

§ 18. Sono estranei in Fiume coloro che vi si trattengono, senza essere membri del Comune.

§ 19. Persone di cui non può provarsi la pertinenza, se divengono inabili a procacciarsi il vitto, sono a carico del Comune di Fiume, quando vi si sieno da ultimo trattenuti. I loro orfani saranno considerati pertinenti al Comune, se vi si trovano alla morte dei genitori.

Diritti ed oblighi degli abitanti.

§ 20. Gli estranei in Fiume, non esclusi i sudditi esteri, possono giovarsi delle istituzioni comunali, entro i limiti dei regolamenti.

§ 21. I pertinenti al Comune hanno inoltre il diritto:

a) di far uso dei beni comunali secondo le vigenti disposizioni;

b) in caso di povertà, di essere sovvenuti coi mezzi del Comune, secondo le norme in vigore per il provvedimento dei poveri;

c) al voto attivo nelle elezioni ed alla eleggibilità, entro i limiti fissati dai §§ 28 e 30.

§ 22. I membri del Comune sono tenuti in generale:

a) ad osservare le disposizioni date dal Comune, entro i limiti delle proprie attribuzioni;

b) a sopportare proporzionatamente i pesi comunali.

Questi obblighi cominciano col giorno dell'aggregazione al Comune e non si estinguono che colla cessazione del nesso comunale.

§ 23. Persone non domiciliate nel Comune, concorrono soltanto al pagamento degli aggravi comunali, ripartiti sulle imposte erariali, ovvero sul possesso di beni immobili.

CAPITOLO IV.

Della Rappresentanza della libera città di Fiume e del distretto.

Oggetto.

§ 24. La libera città di Fiume col suo distretto viene rappresentata da un consiglio che porta il nome di „Rappresentanza di Fiume".

Rappresentanza, sue elezioni e suo scioglimento.

§ 25. I membri della Rappresentanza vengono eletti dal Comune mediante elezione diretta, per la durata di sei anni consecutivi.

Il loro numero è fissato a 50 per la città, e 6 per il distretto.

Degli eletti, dopo l'espiro del primo triennio, sorte la metà in via d'estradizione a sorte, da praticarsi separatamente per ciascun distretto elettorale; — dall'estrazione sono esclusi il podestà ed i due vice presidenti.

L'estrazione a sorte sarà fatta dal podestà nell'adunanza generale. I membri sortiti potranno essere rieletti.

§ 26. Per il futuro sortiranno, dopo ciascun triennio, quelli che avranno di già compiuto i prescritti anni 6.

Quegli che nel frattempo venisse a perdere le qualifiche pella carica di rappresentante cessa di esserlo; e tanto il suo posto, come i posti di coloro che fossero passati ad altra vita, o che avessero data la loro dimissione, verranno alla fine di ogni anno solare rimpiazzati dal distretto rispettivo, dal quale vennero eletti; al qual fine il Magistrato civico avrà cura di tenere sempre in evidenza le liste elettorali.

§. 27. Il governo di S. M. può ordinare in ogni tempo lo scioglimento della rappresentanza, nel qual caso però avrà luogo la convocazione per le nuove elezioni, al più tardi entro 4 settimane.

Diritto attivo di elezione.

§ 28. Sono elettori in generale, purchè sappiano leggere e scrivere:

1.° Tutti coloro che godono il diritto attivo per le elezioni del deputato al Parlamento ungarico.

2.° I capitani e tenenti a lungo corso.

Eccezioni.

§ 29. Sono eccettuati dal diritto attivo di elezione:

a) coloro che si trovano sotto paterna podestà, sotto tutela o curatela;

b) coloro che percepiscono dalla cassa dei poveri una sovvenzione;

c) che sono in istato d'accusa per un crimine, o per un delitto o contravvenzione, commessi per cupidigia di lucro, o contro la pubblica moralità;

d) che sono falliti, — sino a che dura il processo edittale sulle loro sostanze;

Sono esclusi coloro:

a) che si trovano in servizio attivo dell'armata di terra e di mare, o della milizia (honvéd);

b) che furono condannati ad una pena, alla quale per legge va congiunta la perdita dell'esercizio dei diritti civili. Finchè non sono pubblicate tali leggi, saranno esclusi dal diritto attivo di elezione, coll'essere dichiarati colpevoli di un crimine ovvero delitto o contravvenzione, che si commettono per avidità di lucro, o in onta alla pubblica costumatezza;

c) che son falliti, e come tali condannati.

Eleggibilità.

§ 30. È eleggibile ogni membro del Comune che possiede il diritto attivo di elezione, ha compiuto il 24° anno di età, ed ha un domicilio non interrotto in Fiume o nel suo territorio, di almeno due anni.

Eccezioni.

§ 31. Sono eccettuati dall'eleggibilità:

a) tutti gli estranei;

b) gli analfabeti;

c) tutte quelle persone che a sensi del § 29 sono eccettuate dal diritto attivo di elezione;

d) gli appaltatori di rendite Comunali, sino all'espiro del loro contratto;

e) i militari in servizio attivo;

f) debitori morosi verso il Comune, contro i quali si è dovuto procedere in giudizio;

g) coloro, che decorso il tempo prescritto per la presentazione del rendiconto sull'amministrazione di beni del Comune, o di uno stabilimento Comunale, ovvero anche di un affare loro specialmente affidato dal Comune, non hanno ancora adempiuto a quest'obligo.

Sono esclusi dall'eleggibilità coloro tutti, che a sensi del § 29 sono esclusi dall'esercizio del diritto attivo di elezione.

§ 32. Se l'elezione a membro della Rappresentanza cade sopra persona che si trovi in istato di accusa per crimine, ovvero per un delitto o per contravvenzione, commessi per avidità di lucro, o in onta alla publica costumatezza, non potrà l'eletto intervenire alle sedute

della Rappresentanza, prima che la decisione del giudice non abbia posto fuori di dubbio, se egli abbia perduta o conservata l'eleggibilità a membro della Rappresentanza.

Elezioni della Rappresentanza.

§ 33. Per l'elezione dei rappresentanti, gli elettori formano due distretti elettorali, cioè uno per la città, e l'altro per le tre sottocomuni di Plasse, Cosala e Drenova.

Il diritto elettorale è personale, e nessun elettore può farsi rappresentare o mandare il suo voto con terza persona.

§ 34. Chi è eleggibile a sensi del presente Statuto, può essere eletto a rappresentante, tanto dal distretto elettorale della città, quanto anche da quello delle sottocomuni, se anche non dimori specialmente nell'una o nelle altre.

Liste elettorali.

§ 35. Di tutti i membri della città e del distretto di Fiume, aventi il diritto attivo di elezione, il Magistrato forma le liste elettorali, separatamente per ciascun distretto, e le espone, almeno 6 settimane prima dell'elezione, nel palazzo municipale, a libera ispezione di ognuno.

L'esposizione delle liste si rende nota mediante avviso publico, e triplice inserzione nei locali periodici; e nell'avviso si fissa un termine perentorio di 14 giorni per la presentazione degli eventuali reclami.

§ 36. Ogni membro del Comune godente il diritto di elezione, può reclamare l'iscrizione

di un elettore od eleggibile, ommesso nelle liste elettorali, o chiedere la cancellazione di chi indebitamente vi fosse stato compreso, come pure esigere la rettificazione di qualsiasi errore incorso nella formazione delle medesime.

§ 37. Il Magistrato civico decide entro giorni 6 alla più lunga sui reclami prodotti, e fa tosto la rettificazione che trova di ammettere.

Se la chiesta rettificazione si rifiuti, è aperto per tre giorni il reclamo alla delegazione, che pronunzia inappellabilmente.

Per reclami diretti alla delegazione si dovrà unire un certificato della cassa civica, comprovante il deposito di fiorini 10 fatto dal reclamante, il quale importo gli verrà restituito, ove siasi fatto luogo al reclamo; mentre in caso contrario, sarà devoluto ad uno scopo pio.

Spirato il termine di 14 giorni, non si ammettono ulteriori cambiamenti nelle liste elettorali.

Convocazione degli Elettori.

§ 38. Il Governatore convocherà nel giorno stabilito per l'elezione, mediante apposita notificazione, da pubblicarsi almeno otto giorni innanzi al medesimo, tutti i membri della città e del distretto di Fiume, che sulla base delle rettificate liste hanno diritto attivo di elezione, invitandoli a procedere all'atto elettorale, ed a ritirare all'uopo presso il Magistrato le loro carte di legittimazione. La notificazione dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora precisa, in cui avrà luogo l'elezione per ogni singolo distretto, il numero dei rappresentanti da eleg-

gersi, e verrà publicata mediante triplice inserzione nei periodici locali, e mediante publici affissi stampati.

Il Magistrato civico poi, rettificate che avrà definitivamente le liste elettorali, dopo seguita la revisione sui reclami eventualmente presentati in tempo utile, estenderà e terrà in pronto delle carte di legittimazione per i singoli elettori, le quali devono contenere il numero progressivo delle liste elettorali, il nome e la dimora dell'elettore, il luogo, il giorno e l'ora dell'elezione, e dopo seguita la convocazione, le rilascierà a tutti gli elettori che verranno a ritirarle.

Sorveglianza alle elezioni.

§ 39. L'elezione dei membri della Rappresentanza viene diretta da due apposite commissioni, composta ciascuna di un rappresentante e di quattro elettori, nominati dalla Rappresentanza.

Le commissioni elettorali sono garanti ciascuna per il proprio distretto della regolarità dell'atto di elezione.

I membri delle commissioni dovranno astenersi da qualsiasi influenza sulla votazione degli elettori.

L'elezione è publica, tuttavia non ha diritto di accesso alla sala, chi non presenta la sua carta di legittimazione quale elettore.

Le commissioni elettorali stanno sotto la salvaguardia speciale delle leggi, e circa alla sicurezza personale vigono le norme stesse come per le elezioni al Parlamento.

Atto dell' elezione.

§ 40. Ogni elettore che intende fare uso del suo diritto di elezione, deve in persona presentarsi alla commissione nel luogo, giorno, ed ora fissati, munito della sua carta di legittimazione.

Nel protocollo di elezione, tenuto da un membro della commissione elettorale, saranno registrati i nomi degli elettori che si presentano, verso ritiro delle loro carte di legittimazione, da unirsi agli atti di elezione.

La votazione si fa per mezzo di cedole, su cui ogni elettore annota i nomi di tanti candidati, quanti sono i rappresentanti da nominarsi in quel distretto. Nelle elezioni generali, gli elettori della città annoteranno inoltre 10, quelli delle sotto comuni 2 nomi; nelle elezioni di ogni triennio i primi 5, ed i secondi 1 nome; il quale maggiore numero è chiamato a rimpiazzare i posti di coloro, o che non accettassero il mandato (§ 44), o che non fossero per essere verificati (§ 43). Se durante la votazione insorgono degli ostacoli, sia nell'identità di un elettore, sia nel suo diritto attivo di elezione, deciderà tosto ed inappellabilmente la commissione in proposito. L'elezione non potrà interrompersi.

Eccedendosi il numero dei rappresentanti da nominarsi, non si avrà riguardo all'eccedenza dei nomi, nelle cedole registrati da ultimo.

Scorso il termine fissato per la consegna delle cedole, ogni singola commissione elettorale procede, sul luogo stesso dell' elezione, al-

l'apertura delle cedole e alla numerazione dei voti.

La numerazione dei voti seguirà publicamente.

Qualora la numerazione dei voti venisse interrotta o differita al giorno susseguente, il protocollo e le schede di votazione verranno rinchiusi nella cassetta a ciò destinata, e dovrà suggellarsi da due membri della commissione elettorale, e da due fiduciarî scelti dai presenti elettori. La cassetta così suggellata verrà custodita dal preside commissionale.

Rappresentanti eletti si riguardano coloro che hanno ottenuta la maggioranza relativa di voti, semprechè la medesima raggiunga la quarta parte della totalità di voti dei votanti del rispettivo distretto. Eletti a rimpiazzare i posti degli eventualmente rinunzianti, o non verificati, sono coloro, che avendo raggiunto tale maggioranza di voti, conseguirono il maggior numero di voti, dopo quello dei rappresentanti.

Se l'elezione riesce dubbia per parità di voti, decide la sorte, al che si procede publicamente, dal membro più giovane d'età della commissione elettorale.

§ 41. Compiuta la numerazione dei voti, ogni commissione elettorale publica immediatamente il risultamento dell'elezione nel locale dell'adunanza, e rimette poi al Governatore, sotto suggello, il protocollo di elezione, firmato dai membri della commissione, in uno a tutti i documenti che vi si riferiscono.

Il Governatore, avuti questi protocolli di elezione, convoca entro 8 giorni l'adunanza dei nuovi rappresentanti, alla quale comunica al-

tresì i protocolli di elezione, per l'opportuna censura.

Se il Governatore siasi convinto, che tra gli eletti vi abbia persona che a sensi del § 29 è eccettuata od esclusa dall'eleggibilità, gli incomberà di comunicare alla Rappresentanza gli atti sull'elezione, unitamente alle sue osservazioni motivate.

Fuori di questo caso, il Governatore rilascierà e farà intimare agli eletti per la Rappresentanza un certificato di elezione, il quale li abilita ad entrare nella Rappresentanza, e fonda a loro favore la presunzione della validità della loro elezione, fino a tanto che non sia giudicato il contrario.

Colla riunione della nuova adunanza, cessano le funzioni della precedente Rappresentanza, quando non fosse stata sciolta già prima per ordine del Governo.

Censura delle Elezioni.

§ 42. La nuova Rappresentanza si dichiara costituita provvisoriamente sotto la presidenza del rappresentante più anziano di età e procede tosto alla verifica delle elezioni. A tale effetto verranno estratte a sorte quattro commissioni, composte di 14 membri cadauna, le quali verranno distinte con numero progressivo, e che si costituiranno immediatamente, coll'eleggere ciascuna dal proprio grembo un presidente ed un relatore. Ogni commissione verifica le elezioni dei membri della commissione successiva, e l'ultima quelle della prima. Seguita la verificazione dei membri della nuova Rappresen-

tanza, come prescritto al § 43, nominerà essa dal proprio grembo, di 3 in 3 anni, una permanente commissione di verificazione, composta di 7 membri, cui spetta la verifica delle elezioni suppletorie annuali e di quelle del triennio. Colla fine del triennio in cui esce la metà dei rappresentanti per estrazione a sorte, l'elezione della commissione di verificazione, seguirà dopo effettuata tale estrazione.

Reclami ed elezioni suppletorie.

§ 43. I reclami contro la validità di una elezione devono insinuarsi alla nuova Rappresentanza, al più tardi entro otto giorni dopo la seguita elezione.

I reclamanti dovranno sottostare alle disposizioni enunziate al § 37, per conseguire il diritto di fare un reclamo. Scorso il termine di giorni 8, le commissioni di verificazione si riuniscono, e verranno alle medesime comunicati tutti gli eventuali reclami, nonchè gli atti di elezione. Le commissioni procedono tosto d'ufficio alla verifica delle elezioni, nonchè alla disamina degli eventuali reclami, e sottomettono il loro operato, 8 giorni dopo avuti gli atti, alla Rappresentanza, che decide definitivamente sulla validità delle elezioni controverse.

Se l'elezione di ambo i distretti elettorali cade sulla medesima persona, dovrà questa entro tre giorni dichiararsi per quale dei due accetti il mandato; scorso il qual termine, senza che sia seguita tale dichiarazione, la Rappresentanza lo dichiarerà eletto per quel distretto, ove si ebbe il maggior numero di voti.

Gli eletti non verificati, come pure quelli che facciano valere un titolo legittimo di esenzione, verranno rimpiazzati come indicato al § 40, mentre per eventuali vacanze, che fossero a verificarsi durante l'anno, si procederà a sensi del § 26.

Obligo dell' accettazione.

§ 44. Di regola, ogni membro della Rappresentanza è tenuto di accettare il mandato conferitogli coll'elezione.

Hanno diritto di ricusarlo le seguenti persone:

a) militari che sono in servizio attivo;

b) sacerdoti in cura d'anime ed impiegati dello Stato;

c) chi ha sorpassato l'età di 60 anni;

d) chi era membro del Consiglio nell'ultimo periodo elettorale, per la durata del seguente.

Chi senza uno di questi motivi di esenzione ricusa il mandato, malgrado reiterate diffidazioni, perde il diritto di elezione attivo e passivo per le elezioni suppletorie del periodo elettorale in corso e per le elezioni del susseguente.

Non verificandosi alcuno dei motivi di rifiuto citati ad *a*, *b*, *c* e *d* la Rappresentanza non può dispensare dall'accettazione, che per ragioni meritevoli di speciale riguardo.

§ 45. La Rappresentanza fa rapporto al Governatore sulla seguita verifica delle elezioni, e la porta in pari tempo a publica notizia.

§ 46 Ogni rappresentante ha diritto di deporre il suo mandato anche durante il periodo delle sue mansioni, se si verificano in lui i motivi di esenzione indicati al § 44, ovvero se cangia domicilio.

Prestazione della solenne promessa per parte della Rappresentanza.

§ 47. Dopo ricevuto il rapporto sulla verifica delle elezioni, il Governatore convocherà nel termine più breve tutti i membri della Rappresentanza, la cui elezione venne confermata ad un'apposita seduta, nella quale dovranno prestare a sue mani la solenne promessa di fedeltà al Re, e di osservanza alla costituzione, ed al presente statuto.

Elezione della presidenza.

§ 48. Ricevuta la solenne promessa, il Governatore invita la Rappresentanza a eleggere dal proprio grembo la presidenza. Questa si compone del presidente, che ha il titolo di podestà, e di due vice presidenti.

I componenti la presidenza devono avere il loro domicilio in Fiume, e non possono tra loro essere consanguinei o affini, in primo o secondo grado.

§ 49. L'elezione si fa separatamente per ogni membro della presidenza.

A tal uopo si richiede la presenza di almeno due terzi del numero totale dei membri della Rappresentanza, e si avrà per nominato a

podestà o a vice presidente quello, che avrà riportato la maggioranza assoluta di voti, computata sul numero complessivo di tutti i membri della Rappresentanza.

Non ottenendosi questa pluralità di voti in due votazioni consecutive, si procede ad una nuova votazione, ristretta ai due membri che nell'ultima hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Se quegli che viene eletto alla carica di podestà non accettasse il mandato, o se la sua elezione non venisse confermata da S. M. il Re, si procederà entro otto giorni ad una nuova elezione colle preaccennate modalità.

§ 50. Alla elezione della presidenza sono tenuti d'intervenire tutti i membri della Rappresentanza.

Quei membri, che o non compaiono, o si allontanano prima che sia compiuto l'atto di elezione, senza giustificare l'assenza o l'allontanamento con plausibili motivi, si dichiarano decaduti dal loro mandato, e non potranno esser rieletti nel periodo elettorale in corso.

§ 51. La nomina del podestà e dei vice presidenti vale per un sessennio elettorale, dopo il quale tanto l'uno che gli altri possono essere rieletti.

Nel caso che il podestà od uno dei due vice presidenti cessi dalle sue funzioni, prima che sia decorso il termine legale, l'elezione da farsi pel posto vacante vale soltanto pel tempo che manca ancora fino alla regolare rinnovazione della Rappresentanza.

§ 52. L'elezione del podestà abbisogna della conferma del Re. Seguita la conferma, il

podestà presta a mani del Governatore, alla presenza dell'adunata Rappresentanza, il seguente giuramento:

„Io N. N. giuro fedeltà al Re, obbedienza alle leggi del regno, allo statuto di Fiume, e coscienziosa puntualità nell'adempimento degli obblighi inerenti al mio impiego di podestà. Così Dio mi aiuti."

Il documento sulla prestazione del giuramento, munito della firma del podestà verrà conservato nell'Archivio municipale.

Seguita la conferma del podestà, la Rappresentanza si dichiara costituita definitivamente.

Emolumenti.

§ 53. Il podestà percepisce un emolumento di funzione, che sarà stabilito dalla Rappresentanza, e gli spetta inoltre l'abitazione nel palazzo di città, o l'equivalente, da fissarsi pure dalla Rappresentanza.

§ 54. L'uffizio dei due vice presidenti e dei membri della Rappresentanza è gratuito.

Per la gestione di affari del Comune fuori del circondario, compete agli uni ed agli altri dalla cassa del Comune una deguato compenso.

Perdita del posto di membro della Rappresentanza.

§ 55. Un membro della Rappresentanza perde il suo posto, quando si verifica in lui uno dei motivi per cui sarebbe stato eccettuato od escluso dall'eleggibilità (§ 29 e 50).

Se avvenga che un membro della Rappresentanza sia posto in istato di accusa per un delitto o per una contravvenzione commessa per cupidigia di lucro o contro la publica moralità, non potrà esso esercitare il suo uffizio, finchè non sia assolto dall'imputazione.

Queste disposizioni valgono anche per i membri della Presidenza.

Delegazione municipale.

§ 56. La Rappresentanza elegge dal suo seno, per la durata di un anno, la delegazione municipale, che è composta di 10 membri effettivi e di 5 sostituti.

La delegazione municipale rimane in funzione anche quando la Rappresentanza non è riunita, e la supplisce in tutti gli affari che in virtù del presente statuto, o di posteriori disposizioni della Rappresentanza le saranno specialmente demandati.

§ 57. La presidenza della Rappresentanza presiede anche alla Delegazione municipale.

§ 58. La delegazione municipale rimane in funzione anche nel caso di nuove elezioni, finchè la nuova Rappresentanza non abbia istituito una novella delegazione.

PARTE II.

Attribuzioni.

CAPITOLO I.

§ 59. La città di Fiume, quale corpo autonomo, è chiamata ad esercitare:

1 ° la sua amministrazione autonoma;

2.° le attribuzioni delegate dal Governo dello Stato.

In ambo le mentovate direzioni, il Governo esercita i rispettivi diritti ad esso spettanti, mediante il suo organo responsabile qui residente, il Governatore di Fiume.

Nel caso d'impedimento od assenza del Governatore, il r. Ministero lo supplirà con persona che verrà partecipata alla Rappresentanza.

Attribuzioni della Rappresentanza.

§ 60. La Rappresentanza della libera città e del distretto di Fiume è chiamata, entro i limiti segnati dalla legge del regno, a rappresentare il Comune nell'esercizio dei suoi diritti ed obblighi, a deliberare quale corpo autonomo sugli oggetti che lo risguardano, ed a procurare esecuzione a quanto ha deciso. A tale riguardo è in generale nelle sue attribuzioni:

a) l'istituzione, il regolamento, la direzione superiore, e la sorveglianza di tutti gli organi amministrativi della città;

b) l'ordinamento e l'amministrazione economico-finanziaria del patrimonio del Comune;

c) l'incombenza di tutelare e promuovere gl'interessi ed il bene della libera città e del distretto di Fiume, mediante gli speciali suoi stabilimenti;

d) la rappresentanza del Comune, quale corpo morale, dirimpetto a terzi. Come tale ha il diritto di trattare questioni di publico diritto, di discuterle, esternare nel merito le sue vedute, comunicarle ad altri municipi ed al Go-

verno, e di sottometterle, sotto forma di petizione, immediatamente al Parlamento.

La Rappresentanza corrisponde col Ministero, pel tramite del Governatore, salvo mantenente il diritto di rivolgervisi direttamente.

Delle sue attribuzioni in ispecie.

ad a).

§ 61. La Rappresentanza regola la disposizione interna del Magistrato e degli organi che da essa dipendono, come pure degli stabilimenti civici, e determina il numero e gli emolumenti degl'impiegati ed inservienti.

§ 62. Gl'impiegati comunali in pianta stabile sono nominati dalla Rappresentanza.

§ 63. Anche gl'impiegati stipendiati presso stabilimenti comunali vengono nominati dalla Rappresentanza, a meno che il diritto della nomina non sia riservato ad un terzo per fondazione o convenzione.

La nomina si fa sopra proposta della commissione agl'impieghi, in seguito alla publicazione di un concorso; tuttavia la Rappresentanza non è tenuta di stare alle proposte della commissione.

Quiescenza e dimissione.

§ 64. La Rappresentanza decide, a seconda dell'apposito regolamento che sarà ad elaborare, sulla quiescenza temporaria o definitiva degl'impiegati comunali, e sulla loro dimissione, come pure sul provvedimento delle loro vedove e dei figli superstiti.

Sorveglianza dell' amministrazione.

§ 65. La Rappresentanza ha la sopraintendenza ed il sindacato sulla gestione di tutti gl' impiegati civici, e può far rilevare per mezzo di apposite commissioni, come questi disimpegnino le proprie incombenze. Sarà in ispecie sua cura di invigilare che di quando in quando sieno riscontrate le casse comunali.

Reclami.

§ 66. La Rappresentanza decide su tutti i reclami che le pervengono contro le disposizioni che emanano dalla delegazione (salvo i casi in cui questa decide definitivamente. Vedi § 101), dalle amministrazioni o direzioni di tutti gl' instituti o stabilimenti da essa dipendenti e dal Magistrato, in oggetti non demandatigli dallo Stato.

ad b).

Della gestione economica.
Sostanze comunali.

§ 67. La Rappresentanza è obligata di tenere in evidenza tutti i beni, tanto mobili che immobili del Comune, ed ogni suo diritto, mediante un esatto inventario, da publicarsi ogni anno nel mese di Marzo.

Incombe ad essa di provvedere a ciò, che tutte le sostanze del Comune atte a dare frutto, vengano amministrate in modo, che diano durevolmente la maggiore rendita possibile. Tutti

i redditi del Comune devono, di regola, essere dati in appalto.

Acquisto, alienazione, pignorazione ed appalto.

§ 68. La Rappresentanza ha il diritto di acquistare, costituire in ipoteca, alienare e permutare beni immobili o diritti che vi sono equiparati, come pure di stipulare contratti di appalto, qualora il decidere intorno a tali affari ecceda le attribuzioni della delegazione municipale.

Per la validità di un conchiuso con cui viene deliberata un'alienazione, si richiede la presenza di due terzi dei membri della Rappresentanza, ed inoltre la maggioranza assoluta di voti di tutti i membri che la compongono.

Bilancio preventivo.

§ 69. La Rappresentanza farà redigere dal Magistrato, colla cooperazione dei delegati che la delegazione deputerà all'uopo dal proprio grembo, e sulla base degl'inventari e del conto consuntivo, il conto preventivo per l'anno venturo, che deve contenere tutte le previste entrate e spese ordinarie e straordinarie, le quali sono da suddividersi sistematicamente in parti, capitoli, rubriche e posizioni colle loro suddivisioni, e nel quale saranno da comprendersi anche i singoli conti di tutti gli istituti o stabilimenti dipendenti ed amministrati dalla Rappresentanza.

Il conto preventivo deve essere sottomesso alla Rappresentanza, e pertrattato dalla mede-

sima alla più lunga entro la prima metà del mese di Ottobre di ciascun anno.

§ 70. Quindici giorni prima che la Rappresentanza passi all'esame del progetto del conto preventivo, lo si esporrà nel palazzo municipale a publica ispezione.

Le osservazioni che vi si facessero dai membri censiti del Comune, saranno annotate a protocollo, comunicate alla commissione, e da questa compreso nel referato alla Rappresentanza.

§ 71. Il bilancio preventivo verrà sottomesso all'approvazione del Ministero, il quale, ogni qualvolta risulti da esso che le entrate ordinarie bastano a far fronte alle spese occorrenti, lo prenderà a semplice notizia; libero in ogni caso al Ministero di farvi le sue osservazioni motivate, che dalla Rappresentanza dovranno essere prese in pertrattazione.

Provvedimenti in caso di sbilancio.

§ 72. Se nello stabilire il conto preventivo, ovvero anche se nel corso dell'anno amministrativo risultasse che le entrate non bastino a sopperire alle spese occorrenti, incomberà alla Rappresentanza di provvedervi, coll'aprire nuove fonti di entrata o colla contrazione di prestiti. Per la validità del relativo conchiuso dovranno concorrere le norme tracciate al § 68.

§ 73. La Rappresentanza è obbligata di condurre l'amministrazione del Comune entro i limiti del preventivo.

Qualora nel corso dell'anno non si manifestasse necessaria l'erogazione, in tutto od in parte, di qualche somma preventivata, per qual-

che scopo determinato, o la Rappresentanza non credesse di impiegarla nel medesimo, potrà essa destinare tale partita preliminata, o l'eccedenza della medesima, ad altro scopo, però soltanto, entro la cerchia degli oggetti contemplati dalla stessa rubrica di spese, sia che la partita da devolversi vada a vantaggio di un'altra, figurante già nel preventivo sotto l'eguale rubrica, sia che con essa venga a formarsi una nuova partita, sottostante sempre alla rubrica medesima.

§ 74. Quindici giorni prima che la Rappresentanza passi alla disanima del conto consuntivo, lo si esporrà nel palazzo municipale a publica ispezione.

Le osservazioni che vi si facessero dai membri censiti del Comune, saranno annotate a protocollo, comunicate alla commissione, e da questa comprese nel referato alla Rappresentanza.

Il conto consuntivo verrà sottomesso e discusso dalla Rappresentanza alla più lunga colla fine di giugno di ciascun anno.

Prestiti, fideiussioni, operazioni finanziarie.

§ 75. Per conchiudere semplici contratti di mutuo passivo, e per assumere fideiussioni, quando l'importare del mutuo o delle sicurtà ecceda le entrate comunali di un anno, e finalmente per ogni operazione finanziaria, si esige la concorrenza dei requisiti del § 68.

Contratti di Credito.

§ 76. La decisione sulla stipulazione di contratti di ogni specie, sulla cancellazione di

crediti dubbî od inesegibili, o sulla condonazione di risarcimenti, è riservata alla Rappresentanza, se l'entità dell'oggetto eccede le attribuzioni della delegazione municipale.

ad c).

Attribuzioni della Rappresentanza all'oggetto di tutelare e promuovere il bene del Comune.

§ 77. La Rappresentanza è chiamata a tutelare gl'interessi materiali e morali della popolazione di Fiume, ed a promuoverne il benessere mediante speciali stabilimenti.

§ 78. Le incombe in ispecie di cooperare alla manutenzione della quiete e sicurezza publica, e della publica moralità ed al promuovimento della publica istruzione; di avvisare all'ornato, alla costruzione e conservazione delle opere del Comune; di provvedere alla publica igiene, all'illuminazione della città, alle istituzioni contro gl'incendi ed agli apparecchi contro i danni elementari, che minacciano la sicurezza delle persone o delle sostanze.

§ 79. La Rappresentanza è inoltre chiamata ad organizzare il servizio regolare della polizia e degli stabilimenti sanitari, a provvedere al sostentamento dei poveri inabili al lavoro, ad esercitare sorveglianza ed ispezione sopra i templi, sopra le scuole comunali e le scuole private di qualsiasi specie, sopra arti e mestieri, sopra l'annona, e particolarmente procurare che il Monte di pietà e la Cassa di risparmio vengano mantenuti e convenientemente diretti.

Commissioni.

§ 80. La Rappresentanza ha il diritto di far visitare gli stabilimenti, le scuole e le imprese comunali per mezzo di speciali commissioni, alle quali potrà destinare anche persone che non appartengono al gremio.

ad d)

Rappresentanza del Comune come corporazione rimpetto a terzi.

§ 81. La Rappresentanza comunale rappresenta la libera città e il distretto di Fiume rimpetto a privati corpi morali, ad ogni autorità del regno, al Parlamento, ed al Re.

§ 82. Spetta alla Rappresentanza di avanzare reclami contro singole disposizioni del Governo, innanzi alla loro esecuzione, qualora le reputi contrarie alle leggi, o lesive agli interessi ed all'autonomia della libera città e del distretto di Fiume.

Se 40 giorni dopo la sottomissione di un conchiuso o di un reclamo, non seguirà riscontro da parte del Governo, si riterrà approvato il conchiuso o il reclamo, ed il podestà sarà autorizzato ed obbligato a porre in effetto il conchiuso della Rappresentanza.

Se il Governo in tempo utile persiste nell'applicazione dell'ordinanza, deve questa venir posta ad effetto. Una tale ordinanza, come pure quella risguardante la chiamata dei militari in congedo o di riserva, oppure tale che non soffra indugio in vista di minaccianti interessi dello

Stato, possono costituire oggetto di discussione e deliberazione solamente dopo la loro esecuzione, e solo in quanto che la Rappresentanza voglia ricorrere al Parlamento contro il procedere del Governo.

§ 83. Eccettuate dall'obbligo dell'esecuzione sono ordinanze relative all'esazione di imposte non votate, od all'assento di reclute non deliberate dal Parlamento.

I lavori preparatori dovranno nulla di meno essere tosto avvviati.

Forma per la validità dei conchiusi.

§ 84. Per la validità di un conchiuso della Rappresentanza, si esige la presenza di almeno 24 membri, e la maggioranza assoluta di voti dei membri presenti.

I requisiti speciali che si esigono per singoli oggetti di deliberazione, sono menzionati particolarmente nel presente statuto (§§ 49, 68, 72, 75, 92, 127).

Nel caso che una seduta della Rappresentanza non potesse aver luogo per mancanza del voluto numero di rappresentanti, la presidenza ne convocherà una seconda entro il termine di giorni otto, invitando per iscritto i non comparsi alla prima.

I deliberati di questa seconda seduta saranno validi, qualunque si fosse il numero degli intervenuti, salvo i casi speciali previsti da questo statuto (§§ 49, 68, 72, 75, 92, 127).

§ 85. Trattandosi di deliberare sulla gestione uffiziosa del Podestà o di un qualunque

membro della Rappresentanza, gli aventi interesse si asterranno dalla votazione; dovranno però, se richiesti, intervenire alla seduta, all'uopo di fornire tutti gli opportuni schiarimenti. Se la discussione tocca l'interesse privato di un membro della Rappresentanza o di un suo prossimo congiunto sino al secondo grado inclusivo, l'interessato o congiunto esce dal consesso.

§ 86. Al Governo saranno sottoposte per approvazione le deliberazioni della Rappresentanza che risguardano:

1.° il preventivo (§ 72) ed il consuntivo;
2.° l'acquisto e l'alienazione d'immobili;
3.° la locazione e conduzione oltre ai 12 anni;
4.° la costituzione di servitù e la contrazione di prestiti;
5.° gli statuti e regolamenti;
6.° l'introduzione di pedaggi;
7.° le spese che vincolano il bilancio oltre 6 anni;
8.° l'introduzione e l'aumento di imposte civiche.

Se 40 giorni dopo la sottomissione di un conchiuso, non seguirà riscontro da parte del Governo, lo si riterrà approvato, ed il Podestà sarà autorizzato e obligato a porlo in effetto.

Presidenza.

§ 87. Nelle sedute della Rappresentanza presiede il Podestà ed in caso d'impedimento, il primo vice presidente, o in mancanza di questo il secondo.

Di regola il presidente non prende parte alla votazione, e solo a parità di voti dirime col proprio.

Qualora trovi di prender parte alla discussione, cede la presidenza al prossimo vice presidente.

I membri della presidenza hanno voto deliberativo in tutte quelle decisioni della Rappresentanza, alle quali non presiedono.

La presidenza ha il diritto di sospendere o sciogliere la seduta nel caso che lo trovi necessario.

§ 88. Sono tenuti ad intervenire alle sedute della Rappresentanza, se il loro intervento viene giudicato necessario, tutti gl' impiegati comunali, che però non vi avranno che un voto consultivo, se non sono contemporaneamente rappresentanti.

Sospensione dei conchiusi.

a) Per parte della Presidenza.

§ 89. Se il Podestà, o chi lo supplisce, ritenga che un conchiuso della Rappresentanza sia contrario alla costituzione, alle leggi vigenti, all'interesse dello Stato, o al presente statuto, egli ha il diritto e l'obligo di sospenderne la esecuzione e d'invocare senza ritardo la decisione del Governatore.

Contro la decisione del Governatore è aperta alla Rappresentanza la via del ricorso al Ministero.

Ove il Podestà creda che un conchiuso della Rappresentanza minacci un interesse co-

munale di importanza, gl'incomberà parimenti di sospenderne l'esecuzione e di sottoporre, entro giorni otto, l'oggetto ad una ulteriore discussione e deliberazione della Rappresentanza.

Qualora la Rappresentanza persista nel suo conchiuso, incomberà alla presidenza di mandarlo ad effetto, e di darne parte al Governatore.

b) Per parte del Governatore.

§ 90. In ambo i casi mentovati nel precedente § 89, compete anche al Governatore il diritto di sospendere l'esecuzione di un conchiuso, con ciò che ne partecipi i motivi alla Rappresentanza.

Se il conchiuso viene sospeso per motivo d'infrazione di legge, è aperta alla Rappresentanza la via del ricorso al Ministero.

Se l'esecuzione si sospende, perchè credesi minacciato un interesse comunale d'importanza, è dovere della Rappresentanza di assumere l'oggetto in nuova discussione e deliberazione.

Se la Rappresentanza persiste nel conchiuso incomberà al Podestà di mandarlo ad effetto.

§ 91. Un conchiuso, sospeso dal Podestà, non potrà venir sospeso per una seconda volta dal Governatore (tranne nei casi contemplati dal capoverso 1.° § 89).

§ 92. Persistendo la Rappresentanza nella risoluzione, che un conchiuso sospeso dal Podestà o dal Governatore, perchè minaccia un interesse comunale d'importanza, venga mandato ad effetto, dovrà tale conchiuso prendersi

con votazione nominale, previa osservanza delle norme indicate dal § 68.

Publicità delle sedute.

§ 93. Le sedute della Rappresentanza di regola sono publiche, però la discussione e votazione potranno seguire a porte chiuse, qualora così venga disposto dalla Rappresentanza, sopra domanda della presidenza o di otto rappresentanti.

Anche nel caso che il contegno dell'uditorio fosse tale da turbare la discussione, o da limitare la libertà del voto dei rappresentanti, il presidente è autorizzato e tenuto, se il precorso richiamo all'ordine non giovi, a far sgomberare la sala dagli uditori.

Seduta ordinaria e straordinaria, e ordine del giorno.

§ 94. Il tempo delle sedute ordinarie periodiche viene fissato mediante conchiuso della Rappresentanza.

La Rappresentanza non può unirsi a seduta straordinaria, che quando vi sia convocata dal podestà, o in caso d'impedimento di questo, da chi ne fa le veci.

È tuttavia tenuta la presidenza di convocare la Rappresentanza a seduta straordinaria, quando almeno 15 membri ne facciano istanza in iscritto, o ne sia fatta richiesta dal Governatore, con indicazione, in tutti i casi, dell'oggetto che motiva la seduta.

Nessun oggetto che non sia contemplato nell'ordine del giorno, può formare argomento di discussione, tanto nelle sedute ordinarie, che nelle straordinarie.

Proposte del Governo.

§ 95. Il Governatore ha il diritto di intervenire alle sedute della Rappresentanza e di prendervi in ogni tempo la parola, ed è perciò che gli è riservato di fare delle proposte ufficiali alla Rappresentanza, che le prenderà in discussione a seconda di quanto è stabilito dal presente statuto (§ 94) e dall'interno regolamento.

Deputazioni.

§ 96. Non saranno ammesse deputazioni alle sedute della Rappresentanza, della Delegazione, o delle commissioni.

Modo di votazione.

§ 97. La votazione è di regola publica; tuttavia, trattandosi di nomine, o quando la Rappresentanza trovi di ordinarla per motivi rilevanti, o infine quando ne sia fatta richiesta da 8 membri, la votazione potrà essere segreta o nominale.

Protocollo delle sedute.

§ 98. Sulle discussioni e deliberazioni della Rappresentanza si tiene un protocollo.

Il protocollo viene firmato dal presidente, da due rappresentanti a ciò destinati dalla presidenza, e dal segretario della Rappresentanza, e lo si conserverà in archivio. Copia del protocollo sarà comunicata, d'uffizio, al Governatore.

Un sunto di protocollo, se la seduta è pubblica, o se è segreta, il risultamento della medesima, sarà portato a publica notizia mediante inserzione in uno dei fogli locali.

Regolamento interno.

§ 99. Le norme più esatte sul modo di trattare gli affari spettanti alla Rappresentanza, e particolarmente, sull'istituzione dei comitati per oggetti speciali, saranno contenute nel regolamento interno.

CAPITOLO II.

Attribuzioni della Delegazione municipale.

In generale.

§ 100. La Delegazione municipale è chiamata, come corpo consultivo e deliberativo, a far le veci della Rappresentanza in tutti quegli oggetti che le sono assegnati dal presente statuto, o che dalla Rappresentanza le vengono demandati, entro i limiti della propria autonomia.

§ 101. Alle attribuzioni della Delegazione municipale appartengono in ispecie i seguenti oggetti:

I. Proporre alla Rappresentanza:

a) la concessione di ogni fatta di rimunerazioni;

b) sui reclami contro atti del Magistrato e degli uffizi comunali;

c) intorno all'acquisto, alla costituzione in ipoteca, all'alienazione o alla permuta di beni immobili, o di diritti che vi sieno equiparati, quando il loro valore oltrepassa i fiorini 100;

d) di intraprendere operazioni pecuniarie, conchiudere contratti ed obligazioni di ogni specie, ed assentire a costruzioni comunali.

II. Decide:

a) sopra domande di sussidî, sino alla concorrenza di fior. 20 per ogni singolo postulante;

b) intorno all'acquisto, alla costituzione in ipoteca, all'alienazione o alla permuta di beni immobili o di diritti che vi sieno equiparati, quando il loro valore non oltrepassi la somma di fior. 100;

c) su ogni genere di spesa preventivata, quando l'ammontare non sorpassi l'importo di fior. 100;

d) sulla cancellazione di crediti dubbi od inesigibili, quando l'ammontare non ecceda lo importo di fior. 100;

e) sopra assegni di antecipazioni agl'impiegati, verso rifusione entro mesi sei;

f) in quegli oggetti che le vengono demandati dalla Rappresentanza.

§ 102. Spetta inoltre alla Delegazione municipale:

1.° di cooperare alla compilazione dell'inventario e del bilancio preventivo, come pure di rivedere il conto consuntivo;

2.° la sorveglianza immediata sulla gestione del Magistrato e degli uffizî comunali, nonchè il riscontro della cassa civica e di tutte le casse degl'istituti e stabilimenti comunali, di queste ultime, almeno quattro volte all'anno;

3.° di prendere le disposizioni speciali necessarie per l'esecuzione dettagliata dei conchiusi della Rappresentanza intorno all'amministrazione, sorpassanti il potere del Magistrato.

Disposizioni generali sul modo di trattare gli affari.

§ 103. Alla Delegazione municipale presiede il Podestà, o in caso di suo impedimento, il primo o il secondo vice-presidente.

Per passare ad un conchiuso si richiede la presenza di almeno sei membri, oltre al presidente. Affinchè una decisione sia valida, basta la maggioranza relativa di voti.

§ 104. Il presidente ha il diritto di sospendere l'esecuzione di un conchiuso della Delegazione, e di sottoporre il caso alla Rappresentanza per la decisione.

Le disposizioni speciali sul modo di trattare gli affari della Delegazione municipale, verranno stabiliti dalla Rappresentanza, con apposito regolamento interno.

Attribuzioni più esteso quando è sciolto il Consiglio.

§ 105. Durante il tempo in cui la Delegazione municipale rimane in funzione, dopo lo scioglimento della Rappresentanza, è essa autorizzata in oggetti di amministrazione comunale, se il caso non ammette dilazione, di adottare anche quelle misure, che dal presente statuto sono riservate alla Rappresentanza.

Tuttavia le incomberà, prima di mandarle ad effetto, di invocare l'approvazione del Governatore.

Limitazione eccezionale delle sue attribuzioni.

§ 106. In casi speciali, e in via di eccezione, spetta al Podestà, o a chi ne fa le veci, il diritto di assoggettare alla discussione e deliberazione della Rappresentanza oggetti che giusta il presente statuto, e giusta le norme date dalla Rappresentanza stessa, sarebbero di competenza della Delegazione municipale, qualora l'indole particolare o la maggiore importanza dell'affare, sembrino richiedere una speciale circospezione.

Protocollo delle sedute.

§ 107. Anche intorno alle sedute della Delegazione municipale si terrà un protocollo dal segretario del consiglio municipale. Questo protocollo sarà firmato dal presidente, da un membro della Delegazione, e dall'impiegato che lo ha tenuto, e si conserverà nell'archivio del Comune.

CAPITOLO III.

Organo esecutivo della libera città e del distretto di Fiume.

§ 108. Il Magistrato civico, sotto la immediata sorveglianza e responsabilità del Podestà, è l'organo amministrativo ed esecutivo del Comune.

Il Magistrato è formato dal numero occorrente di assessori, e del necessario personale subalterno, ed è presieduto da un dirigente, preposto a invigilare ed ordinare le sue agende interne.

§ 109. Il Podestà col Magistrato stà sotto la sorveglianza della Rappresentanza. Il Podestà è tenuto a far eseguire dal Magistrato, col mezzo del suo dirigente, ogni conchiuso valido della Rappresentanza o della Delegazione municipale, ed è di ciò responsabile alla Rappresentanza.

Il dirigente del Magistrato è responsabile del suo operato al Podestà, cui resta in ogni momento libero di verificare in persona l'andamento dell'interna gestione del Magistrato.

§ 110. Il Podestà rappresenta il Comune rimpetto a terzi, tanto in oggetti di diritto civile, quanto in oggetti amministrativi. Ogni documento con cui il Comune assume obblighi verso terzi, deve esser firmato dal Podestà e da due membri della Delegazione municipale.

Del Magistrato.

§ 111. Gli impiegati del Magistrato, oltre la sudditanza ungherese, devono essere abili-

tati all'uffizio nel modo prescritto per chi aspira ad un impiego di Stato. Qualora a impiegato del Magistrato venisse nominato un suddito estero, dovrà esso, tre mesi dopo la seguita nomina, ottenere la sudditanza ungherese.

Nulla di meno potranno cuoprire le cariche di assessori magistratuali anche persone non giurisperite, se abbiano dato prove della loro abilità a sostenere tali posti.

Per il fiscale, pei fisici, pell'ingegnere, e pel veterinario si esigerà il diploma comprovante la loro abilitazione.

§ 112. Lo stato personale e salariale, come pure un'istruzione d'uffizio pel Magistrato, verranno stabiliti dalla Rappresentanza, mediante appositi regolamenti.

§ 113. I membri componenti il Magistrato sono nominati a vita.

La loro dimissione o temporaria sospensione dal servizio, la loro giubilazione, non potranno seguire che giusta le massime sancite dal regolamento, che la Rappresentanza sarà per elaborare.

§ 114. Dovendosi coprire o rimpiazzare il posto di un impiegato magistratuale, si aprirà un concorso.

Il Magistrato avanza l'istanza alla commissione di candidazione, che fungerà per un periodo di tre anni, composta di sei rappresentanti e presieduta dal Podestà, la quale rassegna la sua terna alla Rappresentanza.

La Rappresentanza procede alla nomina per votazione segreta, senza obbligo di attenersi alla terna, ma però entro il limite dei concorrenti.

§ 115. Gl'impingati depongono il giuramento previsto pel Podestà, come al § 52.

§ 116. Gl'impiogati in pianta stabile, presso stabilimenti od istituti publici, dipendenti dalla Rappresentanza, verranno, di regola, trattati dietro le stesse norme stabilite per gl'impiegati magistratuali.

Responsabilità degli impiegati.

§ 117. Per tutti i danni derivanti da trascuranza nel disimpegno dei propri affari, sia allo Stato, al Comune o a terzi, sarà l'impiegato colpevole chiamato a rendere conto dinanzi alla competente autorità, sulla base delle vigenti leggi.

Potere disciplinare, direzione degli affari.

§ 118 Il potere disciplinare compete alla Rappresentanza; ed al Podestà, quale organo ad essa responsabile, sono subordinati tutti gli impiegati e inservienti del Comune.

Se il Podestà trascurasse di incamminare l'inquisizione contro un impiegato colpevole o trascurante, sarà in libertà del Governatore di provocare la Rappresentanza di procedere contro tale impiegato, a sensi di quanto previsto dal regolamento in oggetti disciplinari.

Qualora un impiegato si rendesse colpevole in oggetti relativi ad affari demandati dallo Stato, sarà in facoltà del Governatore di far tosto avviare un'inquisizione e di sospenderlo.

Contro il Podestà, l'inquisizione disciplinare potrà essere incamminata soltanto dal Mi-

nistero, sia sopra proposta della Rappresentanza, sia per proprio impulso.

La commissione disciplinare viene nominata dalla Rappresentanza, di anno in anno, e si compone del Podestà e di quattro rappresentanti. Essa riferisce in tutti gli oggetti disciplinari.

Incombenza del Magistrato.

§ 119. Incombe in particolare al Magistrato, sotto la sorveglianza e responsabilità del Podestà:

1.° di ricevere tutte le istanze dirette al Magistrato, alla Rappresentanza, o alla Delegazione, e rimetterle per l'evasione a chi spetta;

2.° di evadere gli affari correnti;

3.° di redigere i conti annuali di presunzione e consunzione;

4.° di tenere ognora in evidenza le liste elettorali, nonchè

5.° l'esatto inventario di tutti i beni immobili e mobili del Comune;

6.° di amministrare direttamente la sostanza publica e gli affari del Comune di Fiume;

7.° di dirigere e sorvegliare le operazioni di tutte le casse civiche, tanto negli incassi, come nelle spese, quanto anche di sorvegliare la gestione di tutti gli uffici, istituti o stabilimenti del Comune;

8.° di esercitare la polizia nonchè la sorveglianza sui mercati, pesi e sulle misure.

Per contravvenzioni alle norme rispettive è in facoltà del Magistrato di comminare ed infliggere multe, da versarsi alla cassa civica;

commutandole, in caso di insolvenza, alla pena di arresto;

9.° di nominare e licenziare, d'intelligenza col Podestà, gli inservienti e le guardie urbane, o tutto il personale di basso servizio;

10.° di somministrare alla Rappresentanza le informazioni ed i pareri che gli vengono chiesti;

11.° di formulare i regolamenti, da sottoporre alla discussione e deliberazione della Rappresentanza;

12.° di stabilire i prezzi delle vetture, barche ed altri veicoli di permanente servizio publico interno;

13.° di dichiarare i prezzi delle prestazioni dei servitori di piazza e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

14.° di promuovere le azioni possessorie.

Il Magistrato avrà a relazionare, nel dicembre di ciascun anno, alla Rappresentanza intorno alle condizioni generali della città, del distretto, e dei loro corpi morali.

Tale relazione deve per sommi capi versare sugli oggetti seguenti:

1.° condizione economica della città e del distretto;

2.° regolarità delle elezioni e frequenza degli elettori;

3.° Guardie urbane e modo in cui viene fatto il relativo servizio;

4.° condizione economica e morale degli istituti di beneficenza;

5.° condizione della publica igiene e dei cimiteri;

6.° sicurezza publica e mendicità;

7.° apertura di nuove strade d'interno servizio, e conservazione delle esistenti;

8.° istruzione publica e divertimenti sovvenzionati dall'erario civico;

9.° industria in generale, annotando se gli stabilimenti e fabbriche industriali si ritrovino in via di aumento o di diminuzione;

10.° condizioni morali-economiche, in generale, della popolazione della città e del distretto, paragonate a quelle dell'anno decorso, e confronto della più o meno facile esazione delle imposte;

11.° riferire in tutte quelle altre materie e lavori, che fossero stati ordinati;

12.° render conto alla Rappresentanza della sua gestione, e del come fece eseguire i servizi affidati ad esso, o che si eseguirono sotto la sua direzione e sorveglianza.

§ 120. Il Magistrato è inoltre tenuto, sotto la sorveglianza e responsabilità del Podestà, di trattare tutti gli affari che si comprendono nelle attribuzioni demandate dal Governo al Comune.

Reclami.

§ 121. Tutti i reclami diretti contro il Magistrato, la Delegazione (salvo i casi in cui questa decide definitivamente. Vedi § 101), contro le amministrazioni o direzioni di tutti gli istituti o stabilimenti comunali, sono da dirigersi:

a) in oggetti che appartengono alle attribuzioni delegate al Comune, — al Governatore;

b) in oggetti autonomi, — alla Rappresentanza.

Se una parte si crede gravata da un conchiuso della Rappresentanza, può il Ministero chiedere al Municipio gli atti sull'oggetto, in uno al relativo parere, e sospendere il conchiuso della Rappresentanza, in quanto ledesse leggi o regolamenti vigenti; e invitarla a una novella pertrattazione legale dell'oggetto.

Disposizioni transitorie.

§ 122. Sarà compito della prima Rappresentanza che si radunerà sulla base del presente statuto, di elaborare i regolamenti interni per la Rappresentanza, per la Delegazione, e per tutte le istituzioni e stabilimenti dipendenti dalla Congregazione.

§ 123. Sino a che il Magistrato non sarà organizzato sulla base del nuovo ordinamento, continuerà a fungere il presente Magistrato.

§ 124. Sino a che non verrà disposto altrimenti per rapporto agli affari pupillari, resterà in vigore l'attuale stato delle cose.

§ 125. Nelle elezioni del primo sessennio, che avranno luogo sulla base del presente statuto, avranno il diritto attivo nelle elezioni delle tre sottocomuni, oltre agli enumerati al § 28, quelli pure che sino a qui esercitarono tale diritto, se anche non sappiano leggere e scrivere.

§ 126. Nelle elezioni del distretto elettorale delle tre sottocomuni, si ammetterà la votazione orale, soltanto per le elezioni del primo sessennio.

§ 127. Il presente statuto non potrà essere riformato o modificato, che di intelligenza

****

con la Rappresentanza della libera città di Fiume e del suo distretto.

Per deliberare da parte della Rappresentanza sopra proposte di modificazione dello statuto, dovranno concorrere le norme indicate al § 68.

Il presente statuto venne in base al conchiuso del consiglio dei ministri, approvato dal regio ministro ungarico dell'interno coll'ordinanza di data 27 Aprile 1872 Nr. 1589 prs.

Fiume li 1 Giugno 1872.

Giuseppe conte Zichy m. p.

Regio Governatore di Fiume e nel litorale ungaro-croato.

REGOLAMENTO INTERNO

PER LA

RAPPRESENTANZA

DI

FIUME.

CAPO I.

Dell'ufficio provvisorio o della verificazione dei poteri.

§ 1. Alle sedute di ogni nuova Rappresentanza presiede il decano d'età.

§ 2. All'effetto della verifica dei poteri vengono estratte a sorte 4 commissioni, composte ciascuna di 14 membri, le quali verranno distinte con numero progressivo e che si costituiranno immediatamente, coll'eleggere ciascuna dal proprio grembo un presidente ed un relatore.

§ 3. Ogni commissione verifica le elezioni dei membri della commissione successiva, e la ultima quella della prima.

§ 4. Seguita la verificazione dei membri della nuova Rappresentanza, come prescrive il § 43 dello Statuto, nominerà essa dal proprio grembo di 3 in 3 anni una permanente commissione di verificazione composta di 7 membri, cui spetta la verifica delle elezioni suppletorie annuali e di quelle del triennio.

§ 5. Colla fine del primo triennio, in cui esce la metà dei rappresentanti per estrazione a sorte, l'elezione della permanente commissione di verificazione si fa dopo effettuata tale estrazione, però prima che escano, anzi colla concorrenza dei rappresentanti che vanno a cessare dalla loro carica. Così pure coll'espiro dei successivi trienni, in cui sortono quei rappresentanti, cui scade il mandato di 6 anni, l'elezione della permanente commissione di verifi-

cazione seguirà nelle modalità suindicate, eccetto naturalmente l'estrazione a sorte.

I membri da eleggersi in questa commissione devono essere prescelti dal numero dei rappresentanti che continuano nella loro carica.

§ 6. Ogni membro eletto, il quale abbia ottenuto dal Governatore il certificato di elezione, ha sede, voce e voto, sino a che la Rappresentanza non ne abbia dichiarata invalida l'elezione.

Ciò vale anche per le elezioni suppletorie.

La votazione sulla validità delle elezioni è di regola aperta, potrà però essere segreta se la Rappresentanza trovi di ordinarla per motivi rilevanti, o quando ne venisse fatta richiesta da 8 rappresentanti.

CAPO II.

Sedute della Rappresentanza.

§ 7. Le sedute della Rappresentanza si dividono in ordinarie e straordinarie.

Le sedute ordinarie hanno luogo di regola due volte al mese, nel giorno all'uopo stabiliti dalla Presidenza. I rappresentanti ne saranno prevenuti mediante circolare, su cui sarà registrato il programma degli oggetti da pertrattarsi. Tali circolari devono essere di regola fatte girare tra i rappresentanti, almeno 24 ore prima del termine indetto per la seduta, in casi straordinari che non ammettono indugio, anche nel giorno stesso.

Le sedute straordinarie hanno luogo:

a) quando la Rappresentanza lo stabilisce;

b) dietro domanda scritta di almeno 15 rappresentanti;

c) sopra richiesta del Governatore;

d) per disposizione del Podestà, o di chi ne fa le veci (§ 94 d. S.).

Anche per le sedute straordinarie saranno fatte girare le circolari colle norme sopra indicate.

§ 8. Le sedute della Rappresentanza sono di regola publiche; però la discussione e la votazione potranno seguire a porte chiuse, qualora così venga disposto dalla Rappresentanza, sopra domanda della Presidenza o di 8 rappresentanti (§ 93 d. S.).

I nomi dei membri chiedenti che la Rappresentanza si raccolga in seduta riservata vengono riportati nel processo verbale.

§ 9. Oltre che colla circolare, l'ora delle sedute publiche viene annunziata col suono della campana alla torre civica, e cioè, per le sedute ordinarie, il giorno innanzi nonchè il giorno stesso della seduta, un'ora in avanti; per le sedute straordinarie solamente nel giorno in cui ha luogo la seduta.

Per sedute riservate il suono della campana resta ommesso.

§ 10. Le sedute vengono aperte all'ora fissata nell'invito, e non appena sia raccolto il numero legale di rappresentanti.

Se ciò non si verifica dopo trascorsa mezz'ora, la seduta viene aggiornata, e la Presidenza ne convocherà un'altra alla più lunga entro giorni otto, invitandovi per iscritto i non comparsi alla prima (§ 84 d. S.).

§ 11. Per la validità delle deliberazioni della Rappresentanza si esige l'intervento alla seduta di almeno 24 rappresentanti (non compreso il presidente) salvo i casi previsti ai §§ 49, 68, 72, 75, 84, 92 e 127 dello Statuto; 39 e 56 del Regol.

§ 12. Le sedute tanto ordinarie quanto straordinarie incominciano colla lettura del processo verbale della tornata precedente.

Sulle eventuali osservazioni al protocollo vengono fornite le debite dilucidazioni; insorgendo dubbi, la Rappresentanza pronunzia per maggioranza di voti.

Autenticato il processo verbale, viene esso firmato dal Presidente, da due rappresentanti all'uopo indicati dal Presidente e dal segretario che ha tenuto il protocollo.

Dopo l'approvazione del protocollo seguono le eventuali comunicazioni della Presidenza, le risposte alle interpellanze dirette in seduta anteriori; la presentazione di mozioni (§ 33) o di eventuali interpellanze (§ 31). Indi si tratteranno gli oggetti contemplati nell'ordine del giorno, e ciò di regola a seconda dell'ordine progressivo in cui sono registrati nel rispettivo elenco. Tostochè passati alla discussione degli atti registrati nell'ordine del giorno, non sono più ammesse nè mozioni nè interpellanze.

§ 13. Sull'oggetto in trattazione segue per parte del relatore un voto motivato in iscritto; dopo l'esposizione del quale viene aperta la discussione.

Resta libero agli assessori di prendere la parola anche in oggetti che non sono del loro referato, con voto consultivo.

§ 14. La parola va accordata secondo l'ordine delle domande, ed alternativamente pro e contro la proposta in discussione.

§ 15. L'oratore non può indirizzare la parola che alla Presidenza, e parla sempre alzato, salvo particolari circostanze, in cui alla Rappresentanza spetta decidere diversamente.

Non è permesso di leggere, ma solo valersi di note a soccorso della memoria; resta poi interdetta ogni personalità nella discussione.

§ 16. L'oratore non può essere interrotto quando parla, salvo il caso di richiamo al regolamento.

§ 17. Allontanandosi un oratore dalla questione, il solo Presidente ha il diritto ed il dovere di richiamarlo all'oggetto. Se richiamatovi due volte, l'oratore continua nelle disgressioni, il Presidente fa invito alla Rappresentanza di enunziarsi senza discussione, per alzata e seduta, sul punto: se la parola debba essergli interdetta nella medesima questione per il resto della seduta?

§ 18. Nessun oratore può parlare più di 2 volte sulla medesima questione, ammenochè la Rappresentanza non decida diversamente.

Al relatore ed al proponente spetta di diritto l'ultima parola, dopo esaurita la discussione.

§ 19. Se un rappresentante si esprime in modi sconvenienti, o turba il regolare andamento della seduta, il Presidente lo richiama all'ordine.

Persistendo l'oratore, il Presidente è tenuto di toglierli la parola.

Ogni rappresentante può fare domanda pel richiamo *all'oggetto* e *all'ordine*: al Presidente spetta di decidere sull'ammissibilità o meno della domanda.

§ 20. Il Presidente dichiara chiusa la discussione, quando nessuno più chiede la parola, o quando sopra domanda di almeno 8 membri, la Rappresentanza lo deliberi.

§ 21. La parola deve essere sempre accordata sulla posizione della questione, per un richiamo al regolamento o per un fatto personale.

§ 22. Circa il modo di porre a votazione l'oggetto in pertrattazione resta stabilito: che in primo luogo si vota sugli emendamenti, e ciò nell'ordine in cui vennero prodotti; cadendo questi, sulla proposta del relatore, cadendo la quale segue la votazione sulle eventuali controproposte.

La proposta di aggiornamento dev'essere posta a voti prima della proposizione principale.

§ 23. La Rappresentanza esprime la sua opinione per seduta ed alzata, a meno che otto membri non chiedano la votazione per appello nominale.

La votazione per iscrutinio segreto ha luogo quando si tratta di nomine, o qualora per motivi rilevanti la Rappresentanza trovi di ordinarla (§ 97 d. S.).

§ 24. Il Presidente, avanti di porre a voti una proposta, formula in concreto il voto pro e contra.

§ 25. In caso di dubbio sull'esito della votazione, il voto per alzata e seduta non è

compiuto, se non ha luogo la controprova; mantenendosi il dubbio al secondo esperimento, segue la votazione per appello nominale.

Non è permesso di prendere la parola fra due prove.

Del pari non è lecito, sotto verun pretesto, una volta seguita la votazione su di un oggetto, di ritornarvi.

§ 26. Una seduta publica può essere convertita in riservata per deliberazione della Rappresentanza, sopra proposta della Presidenza o di 8 rappresentanti (§ 93 d. S.); mai però quelle sedute in cui si tratta di resoconti comunali o del preliminare comunale.

CAPO III.

Delle assenze dalle sedute.

§ 27. Ogni rappresentante è tenuto d'intervenire a tutte le sedute, salvo il caso di malattia, assenza od impedimento.

§ 28. Il rappresentante che per uno dei motivi indicati al § precedente, fosse impossibilitato d'intervenire ad una seduta, dovrà prevenirne la Presidenza avanti il cominciare della seduta, mediante viglietto in iscritto. In caso di assenza prolungata dal paese o di malattia, tale insinuazione può essere fatta sulla circolare d'invito, e vale, fatta che sia una volta, per tutta la durata dell'assenza o della malattia; per casi d'impedimento temporario, è obbligatoria l'insinuazione scritta; ogni altra viene ritenuta nulla e di nessun effetto.

§ 29. Nel processo verbale di ciascuna seduta, tanto publica che riservata, vengon annotati i nomi dei rappresentanti non intervenuti, coll'indicazione se l'assenza fu o meno giustificata.

Il Presidente è tenuto di insinuare nella prima tornata di ogni sessione regolare, il nome dei rappresentanti che non intervennero, e quante volte in seduta, senza aver giustificato il non intervento.

Colla fine di ogni anno un riassunto di tali indicazioni, contenente il nome del rispettivo rappresentante ed il numero delle assenze non legittimate, verrà portato a publica notizia mediante inserzione in uno dei locali fogli.

§ 30. Trasferendo un rappresentante il suo ordinario domicilio da Fiume, perde una delle qualifiche di eleggibilità (§ 30 d. S.) e la Presidenza disporrà a sensi dello Statuto (§§ 26 e 43 d. S.).

CAPO IV.

Delle mozioni ed interpellanze.

§ 31. Ogni membro della Rappresentanza ha il diritto di muovere interpellanze al Presidente, che vi risponde o subito, o al più tardi nella prima tornata della sessione prossima.

Le interpellanze devono essere fatte prima di quello che la Rappresentanza passi a discutere gli oggetti all'ordine del giorno (§ 12).

§ 32. Le interpellanze non possono formare oggetto di discussione.

La risposta all'interpellanza viene dall'interpellante e dalla Rappresentanza presa a notizia, nel qual caso cessa ogni ulteriore discussione sull'oggetto.

Se l'interpellante non si dichiara soddisfatto della risposta avuta, spetta alla Rappresentanza di stabilire se l'oggetto in questione debba o meno passare all'ordine del giorno per una delle prossime tornate.

§ 33. Le mozioni dei rappresentanti devono essere prodotte in iscritto alla Presidenza, avanti al cominciare della seduta. Fattane lettura, se la proposta trova l'appoggio di 4 rappresentanti, oltre al proponente, passa all'ordine del giorno di una delle prossime tornate.

Le proposte della Presidenza, del Governatore e del Magistrato civico, non hanno bisogno d'appoggio per essere portate a discussione.

§ 34. Se anche la discussione sopra una mozione fosse stata di già aperta, può l'autore di essa ritirarla; se però un altro rappresentante l'assume come propria, la discussione continua.

§ 35. Ogni mozione non appoggiata, oppure respinta, non può essere riprodotta se non dopo la decorrenza di 3 mesi: a meno che la riproduzione non sia basata sulle dispozizioni dello Statuto, o non sia giustificata dalla sopravenienza di circostanze eccezionali, come tali riconosciute dalla Rappresentanza.

Di tale riserva sono eccettuate le proposte della Presidenza, del Governatore e del Magistrato.

§ 36. Per la validità di ogni deliberazione della Rappresentanza si esige la maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti all'atto della votazione. salvi i casi speciali previsti dai §§ 49, 68, 72, 75, 92 e 127 dello Statuto.

In caso di parità di voti, decide quell'opinione alla quale si associa il Presidente.

§ 37. Se un rappresentante vuole astenersi dal voto, deve dichiararlo prima di quello che si procede a votazione.

§ 38. Se nella votazione segreta si trovano schede vuote, o contenenti nomi di persone non eleggibili, sono tali schede od i nomi indebitamente registrativi da ritenersi come nulli.

Così pure trovandosi in una scheda un numero maggiore di nomi di quello fissato per la votazione, la rispettiva scheda viene dichiarata nulla.

§ 39. Per l'annullamento o la modificazione d'un conchiuso anteriormente preso dalla Rappresentanza, si esige l'intervento di almeno due terzi del numero totale dei membri della Rappresentanza e la maggioranza assoluta dei voti di tutti i membri che la compongono; ovvero se questo era il caso all'atto della presa deliberazione che si vuole annullata o modificata, lo intervento di un numero maggiore di rappresentanti ed almeno un voto di più di quello che si ebbe il primo conchiuso, al cui annullamento od alla di cui modificazione si procede.

Tale disposizione non è vincolativa che per la Rappresentanza da cui fu preso il conchiuso che si vuole annullato o modificato.

CAPO V.

Delle Commissioni.

§ 40. La Rappresentanza ha il diritto di far visitare gli Stabilimenti, le scuole e le imprese comunali per mezzo di speciali commissioni, alle quali potrà destinare anche persone che non appartengono al gremio (§ 80 d. S.).

§ 41. Oltre alla Delegazione municipale, la cui sfera d'attività viene stabilita dallo Statuto, la Rappresentanza ha il diritto di affidare il disimpegno di particolari incombenze a commissioni permanenti o transitorie. A queste commissioni possono essere aggregati anche dei membri che non fanno parte della Rappresentanza, a meno che i rispettivi loro Statuti o Regolamenti non prescrivano diversamente.

La Rappresentanza stabilisce di volta in volta il numero dei membri che hanno da comporre tali commissioni, le quali sono facoltizzate di aggregare a sè, sia per singoli casi o per tutta la durata di loro funzione, anche altri rappresentanti o cittadini.

§ 42. Alla nomina di tali commissioni si si procede per mezzo di schede, sulle quali si annotano tanti nomi, quante sono le nomine da farsi.

Non conseguendosi nel primo scrutinio la maggioranza assoluta di voti sul numero dei votanti presenti si procederà ad un'elezione ristretta, nella quale la votazione limitasi a quelle persone, che nel primo scrutinio conseguirono la maggioranza relativa di voti.

Il numero delle persone da ammettersi nell'elezione ristretta, deve essere sempre il doppio di quello dei membri che restano da eleggersi.

Se da questa seconda votazione ristretta risulta parità di voti, decide la sorte.

§ 43. Le norme stesse valgono per l'elezione della Delegazione municipale, e delle altre commissioni previste dallo Statuto o dagli speciali regolamenti in vigore.

§ 44. Qualora la Rappresentanza non abbia espressamente designato il presidente, o che lo Statuto od i rispettivi regolamenti non lo precisino, ogni commissione sia permanente che transitoria, eleggerà dal suo grembo un presidente ed un relatore, salvo il caso che la commissione credesse d'incaricare di tale ultima mansione l'ordinario referente magistratuale.

Al Podestà o a chi ne fa le veci resta sempre libero d'intervenire a qualunque seduta delle commissioni e di prendervi la parola.

§ 45. Ogni incombenza demandata alle speciali commissioni deve essere esaurita nello spazio di 3 mesi, salvo il caso che la Rappresentanza, vista l'entità o l'indole dell'oggetto, non avesse fissato un termine o più breve o più lungo.

Se trascorso un tale termine, la rispettiva commissione non ha evaso il compito affidatole, il Podestà o chi ne fa le veci è tenuto di revocare l'oggetto demandato alla rispettiva commissione, e di farlo evadere d'ufficio, ovvero di passarlo alla Delegazione.

§ 46. Il relatore espone alla Rappresentanza in iscritto il risultato delle deliberazioni

prese dalla commissione. Quando l'oggetto sia d'importanza, il relativo rapporto viene comunicato ai rappresentanti qualche giorno prima della seduta, per distribuzione a stampa o per esposizione nell'ufficio del segretario.

§ 47. Ogni e qualunque commissione permanente o transitoria cessa dalle sue funzioni colla cessazione del mandato della Rappresentanza che ebbe ad eleggerla e continuerà nelle sue mansioni, in via interinale, soltanto sino alla seguita nomina della nuova commissione che ha da rimpiazzarla.

E con tale disposto restano abrogate tutte le divergenti disposizioni che potessero contenere statuti o regolamenti anteriori.

§ 48. Sugli atti demandati alle commissioni, ai comitati od al Magistrato sarà tenuto per cura del segretario un registro d'evidenza, il cui sunto sarà dal Presidente notificato alla Rappresentanza ogni secondo mese.

CAPO VI.

Della Presidenza.

§ 49. Il Podestà o chi ne fa le veci convoca, apre o chiude le sedute, cura l'osservanza del regolamento, stabilisce l'ordine del giorno, dirige le discussioni, concede la parola, posa le questioni ed enunzia il conchiuso. Non prende la parola fuorchè per indicare lo stato della questione, per chiarirla o per ricondurvi la Rappresentanza nel caso che se ne fosse allontanata; mantiene l'ordine nell'adunanza.

*****

Qualora il Presidente trovi di prendere parte alla discussione, cede la presidenza al 1.°, in assenza di questo, al 2.° Vice-Presidente.

§ 50. Il Podestà o chi ne fa le veci ha il diritto, all'effetto di un più sollecito sbrigo degli affari spettanti alla Rappresentanza, di passare i relativi atti per studio e riferta alle singole commissioni od alla Delegazione, e di fissare pure un termine preclusivo per l'evasione dell'oggetto.

§ 51. Il Presidente ha il diritto di sospendere o di sciogliere la seduta, nel caso che lo trovi necessario (§ 87 d. S.) o qualora l'ordine ne venisse turbato; di fare allontanare dalle gallerie chi non vi osservasse il silenzio, e di ordinarne persino lo sgombro, qualora il precorso richiamo non giovasse (§ 93 d. S.).

CAPO VII.

Dei processi verbali.

§ 52. Il segretario della Rappresentanza estende il processo verbale di ogni seduta, che deve essere letto nella pubblica tornata susseguente (§ 12).

§ 53. Il protocollo deve contenere:

a) la constatazione del numero legale dei rappresentanti presenti nonchè il nome degli assenti giustificati e dei non comparsi, ed eventualmente di quelli che chiesero seduta riservata;

b) l'indicazione dell'ora in cui venne aperta e chiusa la seduta, della lettura, firma ed autenticazione del protocollo della precedente seduta;

c) le eventuali mozioni od interpellanze come pure le comunicazioni fatte alla Presidenza;

d) la progressiva indicazione degli atti pertrattati e le deliberazioni presevi;

e) il risultato numerico delle votazioni.

§ 54. Il protocollo delle sedute segrete, che viene preletto nella successiva tornata riservata, deve contenere i requisiti indicati al precedente § 53.

Nella tornata pubblica verrà però data lettura del processo verbale della seduta segreta, indicandovi soltanto le prese deliberazioni, senza far cenno delle motivazioni, del numero dei votanti pro o contra, come pure dei nomi di petenti sussidi o graziali.

§ 55. Un sunto di protocollo, se la seduta è pubblica, e se è segreta il risultamento della medesima, sarà portato a pubblica notizia mediante inserzione in uno dei fogli locali.

CAPO VIII.

Disposizione generale.

§ 56. Il presente regolamento non potrà essere modificato che in una seduta alla quale concorrano le norme volute dal § 69 dello Statuto.

N. 1069.

Il presente regolamento viene approvato in base all'ossequiato dispaccio del r. Ministro ungarico dell'interno N. 4628 dell'anno corr.

Fiume, li 14 Novembre 1874.

Il Regio Governatore

Szápáry.

REGOLAMENTO

PER LA

Delegazione Municipale

DI

FIUME.

§ 1. Le sedute della Delegazione sono di regola pubbliche, e vengono convocate dal Podestà o da chi ne fa le veci, ogni qual volta il bisogno lo richieda, o dietro domanda in iscritto di almeno 4 membri della Delegazione.

§ 2. I membri della Delegazione ne vengono prevenuti mediante circolare, ove sono annotati gli atti da pertrattarsi; nonchè mediante affissione di apposito annunzio all'ingresso del palazzo di città.

Le circolari vengono fatte girare tra i membri effettivi ed i supplenti.

In caso di decesso, di rinunzia, ovvero di prolungata malattia od insinuata assenza di uno o più membri effettivi, interverrà alla rispettiva seduta con voto deliberativo quello o quelli tra i membri supplenti, che nella nomina conseguirono il maggior numero di voti. Gli altri membri sostituti intervengono alle sedute con voto consultivo.

§ 3. Per la validità di un conchiuso della Delegazione si esige l'intervento di almeno sei membri oltre al Presidente. Perchè una decisione sia valida si esige la maggioranza assoluta di voti sul numero degli intervenuti.

A voti pari, dirime il Presidente.

§ 4. Se un membro della Delegazione non interviene, senza aver giustificata l'assenza per 5 volte in seduta, verrà ritenuto dimissionario, e il fatto verrà portato a conoscenza della Rap-

presentanza, perchè provveda al rimpiazzo del posto vacante.

§ 5. Sulle sedute della Delegazione sarà dal segretario della Rappresentanza tenuto un protocollo colle norme stesse tracciate nel regolamento interno della Rappresentanza.

§ 6. Ogni seduta della Delegazione incomincia colla lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene firmato dal Preside, da un membro della Delegazione che il Presidente indica di volta in volta e dal segretario.

§ 7. La Delegazione ha il diritto di emettere dal proprio seno delle commissioni per lo studio e la riferta di un qualche oggetto.

Sugli atti demandati alla Delegazione, riferiscono in regola gli ordinari referenti, libero alla Delegazione di affidare tale compito ad uno dei suoi membri.

§ 8. Sul modo della discussione e votazione degli oggetti demandati alla Delegazione, valgono le norme stesse indicate al Capo II del regolamento interno della Rappresentanza.

§ 9. Gli oggetti che riflettono ad affari personali vengono trattati in seduta riservata, locchè avviene anche se la Delegazione lo deliberi, sopra proposta della Presidenza o di 4 suoi membri; salvo i casi previsti dal § 26 dell'interno regolamento della Rappresentanza.

§ 10. Interpellanze e mozioni, che possono essere verbali o scritte, devono venir fatte prima di quello che si passi alla trattazione degli atti contenuti nell'ordine del giorno.

Sul modo della loro evasione vigono le disposizioni contemplate nel Capo IV dell'interno regolamento della Rappresentanza.

§ 11. Un conchiuso anteriormente preso dalla Delegazione non può essere modificato o annullato, tranne il caso che esso risultasse contrario alle disposizioni dello Statuto od ai deliberati della Rappresentanza.

§ 12. In tale caso la modificazione o lo annullamento del rispettivo conchiuso non può seguire se non intervengono alla relativa seduta almeno 8 membri, oltre al Presidente.

§ 13. Alla Delegazione presiede il Podestà o chi ne fa le veci. Alla Presidenza della Delegazione spettano le attribuzioni stabilite per la Presidenza della Rappresentanza al Capo VI dell'interno regolamento della Rappresentanza.

§ 14. Di più il Presidente ha il diritto di sospendere l'esecuzione di un conchiuso della Delegazione e di sottoporre il caso alla Rappresentanza per decisione (§§ 104 e 106 d. S.).

N. 181.

Approvato dal r. Ministro ung. dell'Interno con ossequiato dispaccio dd. 24 Febbraio 1874, Nr. 4628.

Fiume, li 6 Marzo 1874.

Il Regio Governatore

Szápáry.

2022
UCHS2555673